



Istituto Nazionale di Statistica

IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO SULLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE IV-VIII PER L'ANNO 2025

Premesso che con deliberazione n. DAC/436/2026 del 10 giugno 2026 è stato costituito, per l'anno 2025, il fondo per il trattamento accessorio del personale appartenente ai profili professionali dal IV all'VIII, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, per un importo di € 16.640.549,25;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025, ed in particolare l'art. 24, comma 4, che indica le materie oggetto della contrattazione collettiva integrativa nelle Istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione;

Considerata la necessità di rispettare i principi di corrispettività, selettività e premialità;

Considerato che l'art. 40, comma 3 bis, del d.lgs. n. 165/2001 prevede che la contrattazione collettiva integrativa assicuri adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente - collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento - delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati;

Preso atto che, ai sensi dell'art.1, comma 2, del DPCM 30 novembre 2023 ("Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale") *"i criteri di inquadramento e la corrispondenza tra i livelli economici dal presente decreto ... non trovano applicazione ... al personale degli enti pubblici di ricerca"*;

Considerato che una quota del fondo 2025 - pari a € 558.669,52 - risulta assorbita dalle progressioni economiche in essere, già perfezionatesi negli anni precedenti ai sensi dell'articolo 53 del CCNL per il biennio economico 1998-1999;

Visto il DPCM 25 giugno 2024 che, in esecuzione dell'art.1 comma 309 della legge 30 dicembre 2023 n.213/23, assegna all'ISTAT in ragione annua un totale di €3.051.153,01, al netto degli oneri riflessi, per le finalità ivi contemplate;

Visto il contratto collettivo integrativo, sottoscritto il 18 dicembre 2025, relativo ai criteri di utilizzo delle risorse sopracitate per l'anno 2025, il quale destina una quota parte delle stesse all'utilizzo delle graduatorie delle procedure ex art.54 del CCNL 1998/2001 effettuate negli anni precedenti;

Considerato che per effetto del suddetto contratto integrativo le risorse di cui al DPCM 25 giugno 2024 da assegnare al fondo per il trattamento accessorio per il personale tecnico amministrativo dell'anno 2025 ammontano a € 2.870.810,37, al lordo della quota da destinare alla voce del fondo relativa alla indennità di ente annuale e mensile;

il giorno 16 del mese di luglio dell'anno 2026, presso i locali dell'ISTAT, Istituto nazionale di statistica, la delegazione di parte pubblica, composta da Stefano MENGHINELLO, in qualità di delegato del Presidente e dal Direttore Generale Michele CAMISASCA, e le sottoscritte Organizzazioni sindacali, firmatarie del CCNL, convengono e sottoscrivono quanto segue.



Istituto Nazionale di Statistica

Articolo 1

Destinatari delle risorse del trattamento economico accessorio

1. Sono destinatari del presente accordo i dipendenti ISTAT a tempo indeterminato appartenenti ai livelli IV-VIII, nonché il personale di altre amministrazioni mandato o in assegnazione temporanea presso ISTAT che non sia già beneficiario del trattamento per il salario accessorio presso l'amministrazione di appartenenza.
2. Al personale a tempo determinato in servizio compete lo stesso trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale di ruolo dell'Istituto in base alle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
3. Per quanto riguarda la produttività collettiva ed individuale del personale di cui al comma 2 del presente articolo si applica quanto previsto dal successivo art. 7.
4. Il personale a tempo determinato beneficia altresì delle somme di cui agli articoli 8 e 9 del presente contratto secondo i criteri ivi previsti.
5. Il finanziamento del trattamento accessorio, comunque, spettante al personale a tempo determinato è a carico dei fondi esterni su cui grava la relativa spesa ed il relativo ammontare è calcolato in proporzione a quello previsto per il personale a tempo indeterminato tenuto altresì conto di quanto previsto dall'art.10.

Articolo 2

Distribuzione delle risorse del trattamento economico accessorio

1. Nell'anno 2025, le risorse, come determinate in premessa del presente accordo, per la remunerazione degli istituti di cui all'articolo 43, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, sono ripartite in via previsionale come indicato nella seguente tabella:

ISTITUTI	Stanziamiento
Lavoro straordinario	410.000,00
Remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno	1.236.704,71
Indennità di ente mensile	7.042.490,52
Indennità di ente annuale	2.598.247,33
Produttività	
1) Progressioni economiche art. 53 in atto	558.669,52
2) Nuove progressioni economiche	0,00
3) Risorse art. 4 c. 3 CCNL 2000/2001	0,00
4) Progetti di ricerca 2025 *	2.760.812,60
5) Produttività individuale	32.017,50
6) Produttività collettiva	2.001.607,07
TOTALE	16.640.549,25

* soggette al limite del 15% tabellare procapite



Istituto Nazionale di Statistica

Articolo 3

Lavoro straordinario

1. Le risorse destinate in via previsionale al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite in € 410.000,00.

Articolo 4

Remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno e responsabilità

1. Al fine di remunerare particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lettera b) del CCNL 1994/1997, sono previste le seguenti indennità:

A. SITUAZIONE DI PERICOLO/DANNO (RISCHIO)
A.1 Indennità per i componenti delle squadre aziendali Remunera i rischi connessi alle attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dai luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e gestione delle emergenze per ciascuna delle sedi dell'Istituto. È attribuita al personale in possesso degli specifici requisiti tecnico-professionali formalmente incaricato con provvedimento del Direttore Generale e, per gli Uffici Territoriali, del Dirigente Responsabile di Sede. L'importo è determinato in € 180,76 annue lorde, corrisposto in un'unica soluzione nel mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e ridotto proporzionalmente alla percentuale di impiego del personale beneficiario, arrotondando al mese le frazioni superiori a 15 giorni.
B. SITUAZIONE DI DISAGIO
B.1 Indennità di sportello Remunera il disagio connesso alle attività di <i>front office</i> con l'utenza soprattutto con riguardo alle condizioni temporali del servizio, che deve essere coperto con continuità. È attribuita al solo personale formalmente incaricato, in via ordinaria e continuativa, nell'ambito delle strutture dell'Istituto che svolgono attività di <i>front office</i> con l'utenza esterna. L'importo giornaliero dell'indennità è pari ad € 1,77.
B.2 Indennità di reperibilità Remunera il disagio del lavoratore cui si richiede di essere reperibile oltre il normale orario di servizio per far fronte a particolari situazioni. È attribuita al personale individuato, secondo la procedura indicata nell'apposito Disciplinare, nell'ambito delle strutture presso le quali è attivato il servizio di reperibilità. L'attribuzione dell'indennità dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri: - ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di sei turni in un mese e per non più di una domenica al mese; la durata del turno di reperibilità è di dodici ore giornaliere; - corresponsione del compenso per lavoro straordinario per le ore effettivamente lavorate in caso di intervento oppure, a richiesta del lavoratore, compensazione con un equivalente recupero orario. L'importo è pari a € 36,00 per ciascun turno giornaliero e a € 54,00 per ciascun turno domenicale e/o festivo. Nei giorni non lavorativi e festivi, i turni di reperibilità retribuiti sono due.
B.3. Indennità di disagio per i Responsabili di sede (RDS) Remunera il disagio derivante dalla rigidità della programmazione temporale delle attività connesse al presidio della sede, a sua volta derivante dalla necessità di assicurare il servizio in presenza in determinate fasce orarie di volta in volta stabilite sulla base della situazione contingente della sede. L'indennità è attribuita al personale in possesso degli specifici requisiti tecnico-professionali individuato a seguito di apposita procedura selettiva e formalmente incaricato con provvedimento della direzione competente.



Istituto Nazionale di Statistica

L'indennità è erogata per ciascuna giornata di effettivo espletamento delle funzioni di presidio fisico (in presenza) della sede, nel rispetto delle date e degli orari programmati, ivi compresi gli eventuali interventi straordinari, per un importo pari a euro 48,00 giornaliero.
C. RESPONSABILITA'
C.1 Indennità maneggio valori Remunera la particolare responsabilità connessa al maneggio di danaro o valori. È attribuita al solo personale formalmente incaricato, in via ordinaria e continuativa, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno, di servizi che comportino maneggio valori. L'importo giornaliero dell'indennità è pari ad € 1,77.
C.2 Indennità di responsabilità per i Referenti delle sedi territoriali (RST) Al fine di remunerare le particolari responsabilità connesse alle funzioni attribuite in coerenza al profilo professionale ai Referenti delle sedi territoriali con DOP/410/2022 a supporto dei Dirigenti degli Uffici territoriali aventi carattere interregionale (compiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, gestione e monitoraggio dei rapporti esecutivi con i fornitori di beni e servizi contrattualizzati, gestione del fondo economale e connessi rapporti bancari, gestione logistica della sede di servizio), è istituita l'indennità di responsabilità per i Referenti delle sedi territoriali (Indennità RST). L'indennità è attribuita al personale in possesso degli specifici requisiti tecnico-professionali individuato a seguito di apposita procedura selettiva e formalmente incaricato con provvedimento della direzione competente. L'importo dell'indennità è pari a € 1.032,91, da corrispondersi in dodici mensilità per tutta la durata dell'incarico.
C.3 Indennità per specifiche responsabilità Remunera l'esercizio di ruoli organizzativi comportanti specifiche responsabilità in ambito tecnico, giuridico, amministrativo od organizzativo. L'indennità è attribuita al personale in possesso degli specifici requisiti tecnico-professionali individuato a seguito di apposita procedura selettiva e formalmente incaricato con provvedimento della direzione di riferimento, previa individuazione, da parte dei direttori responsabili, dei ruoli organizzativi rilevanti nell'ambito di quelli interni alla struttura interessata e delle competenze tecniche e organizzative associate al ruolo organizzativo. L'importo dell'indennità è pari a € 1.032,91, da corrispondersi in dodici mensilità per tutta la durata dell'incarico.
D. Ulteriori tipologie di indennità
D.1 Indennità di posizione Si applica la disciplina prevista dall'art. 46 del CCNL 1994/1997. Le posizioni organizzative cui correlare l'indennità sono individuate dai direttori di riferimento tra quelle di maggior complessità in proporzione al numero dei funzionari in servizio presso le direzioni stesse e comunque per un massimo di tre posizioni complessive. L'indennità è riconosciuta ai funzionari amministrativi assegnati alle direzioni giuridiche e amministrative in possesso degli specifici requisiti tecnico-professionali individuati a seguito di apposita procedura selettiva e formalmente incaricati con provvedimento della direzione di riferimento, previa individuazione, da parte dei direttori responsabili, delle posizioni organizzative e delle competenze tecniche e organizzative associate alla posizione organizzativa. L'importo dell'indennità è pari a € 1.032,91, da corrispondersi in dodici mensilità per tutta la durata dell'incarico.



Istituto Nazionale di Statistica

D.2 Indennità di Turno Si applica la disciplina prevista dall'art. 47 del CCNL 1994/1997. È attribuita al personale in possesso degli specifici requisiti tecnico-professionali individuato attraverso apposita procedura selettiva finalizzata alla copertura delle posizioni necessarie allo svolgimento delle attività dell'Istituto organizzate in turni. Le attività lavorative organizzate in turni, previamente individuate dall'amministrazione, possono essere svolte anche da remoto, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'art. 16 del CCNL 2019-2021. L'indennità di turno è compatibile con il compenso per le ore di lavoro straordinario eventualmente prestate nella medesima giornata svolta a turno entro il limite mensile che verrà indicato con apposita disposizione dell'amministrazione.
D.3 Indennità di mansione per i centralinisti ipovedenti Si fa rinvio alle disposizioni di legge per disciplina e importi.

2. Le risorse destinate al finanziamento di indennità di cui sopra sono stabilite in complessivi €1.174.730,11, ripartiti in via previsionale secondo quanto indicato nel seguente prospetto:

INDENNITA	Stanziamento
Squadre aziendali	43.500,00
Sportello	800,00
Maneggio danaro	4.500,00
Reperibilità	265.000,00
Indennità di disagio per i RDS e gli addetti Servizi LOG	196.080,00
Responsabilità RST	17.559,47
Indennità per specifiche responsabilità	123.949,20
Turno	576.411,28
Centralinisti ipovedenti	4.773,12
Posizione	4.131,64
Totale complessivo	1.236.704,71

3. Qualora nel corso dell'esercizio di gestione il fabbisogno per singola indennità dovesse risultare superiore a quanto preventivato, l'Amministrazione potrà attingere al budget previsto per le altre indennità, nel rispetto dei limiti complessivi del fondo dedicato, previa informativa alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

4. Le indennità di cui al presente articolo sono soggette al seguente regime di incompatibilità:

Tipologia indennità	Regime delle incompatibilità
A.1 Indennità per i componenti delle squadre aziendali	Compatibile con tutte le tipologie di indennità
B.1 Indennità di sportello	L'indennità non è cumulabile con le indennità di cui ai punti C.2 (Responsabilità per i RST) e D.2 (Turno)
B.2 Indennità di reperibilità	L'indennità è cumulabile con le indennità di cui ai punti D.2 (Turno) e B.3 (Disagio RDS); non è cumulabile con le altre tipologie di indennità.
B.3.Indennità di disagio per i Responsabili di sede (RDS)	L'indennità è cumulabile con l'indennità di cui al punto B.2 (Reperibilità); non è cumulabile con le



Istituto Nazionale di Statistica

	altre tipologie di indennità.
C.1 Indennità maneggio valori	L'indennità non è cumulabile con l'indennità di cui al punto C.3 (Specifiche responsabilità); in caso di cumulo, l'interessato potrà optare tra le due indennità.
C.2 Indennità di responsabilità per i Referenti delle sedi territoriali (RST)	L'indennità non è cumulabile con le indennità di cui ai punti B.1 (Sportello), B3 (Disagio RDS), C.1 (Maneggio valori), C.3 (Specifiche Responsabilità), D.1 (Posizione) e D.2 (Turno)
C.3 Indennità per specifiche responsabilità	L'indennità non è cumulabile con le indennità di cui ai punti B.1 (Sportello), B3 (Disagio RDS), C.1 (Maneggio valori), C.2 (Responsabilità RST), D.1 (Posizione) e D.2 (Turno)
D.1. Posizione	L'indennità non è cumulabile con le indennità di cui ai punti B.1 (Sportello), B3 (Disagio RDS), C.1 (Maneggio valori), C.2 (Responsabilità RST), C.3 (Specifiche Responsabilità), e D.2 (Turno)
D.2 Indennità di Turno	L'indennità è cumulabile con l'indennità di cui al punto B.2 (Reperibilità); non è cumulabile con le altre tipologie di indennità. L'indennità di turno è compatibile con il compenso per le ore di lavoro straordinario nei limiti stabiliti dall'apposito provvedimento dell'Ente
D.3 Indennità di mansione per i centralinisti ipovedenti	Compatibile con tutte le tipologie di indennità

Articolo 5

Indennità di ente annuale

Le risorse destinate in via previsionale al finanziamento dell'indennità di ente annuale sono stabilite in € 2.598.247,33 e sono ripartite secondo il livello retributivo di appartenenza, come previsto dalla disciplina contrattuale nazionale di comparto.

Articolo 6

Indennità di ente mensile

1. Le risorse destinate in via previsionale al finanziamento dell'indennità di ente mensile sono stabilite in € 7.042.490,53.

Livello	Valori attuali
IV LIVELLO	692,68
V LIVELLO	623,45
VI LIVELLO	530,96
VII LIVELLO	461,73
VIII LIVELLO	392,55



Istituto Nazionale di Statistica

Articolo 7

Produttività collettiva e individuale

7.1 Produttività collettiva

1. L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento della produttività collettiva è determinato, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. e), del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, da quanto residua dall'ammontare del fondo, detratta la somma utilizzata per il finanziamento della produttività individuale di cui al successivo punto 7.2, delle progressioni economiche di cui al punto 7.3 e degli istituti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente ipotesi di accordo.
2. Le risorse destinate alla remunerazione della produttività collettiva, che per l'anno 2025 sono quantificate in € 2.063.581,67, di cui sono distribuite al personale in servizio nel corso dell'anno di riferimento del presente accordo, a seguito della valutazione dei risultati conseguiti dalle macrostrutture di appartenenza rispetto agli obiettivi assegnati in sede di programmazione delle attività.
3. Tale valutazione avviene in modo coerente con quanto già definito nel vigente sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Istituto e nel Piano triennale della performance di riferimento.
4. Per la quantificazione della quota individuale di produttività collettiva si procede alla valorizzazione del valore della media ponderata di conseguimento degli obiettivi ed indicatori assegnati alla macrostruttura di appartenenza nell'ambito del piano annuale delle attività. La ponderazione è definita in base al peso assegnato al singolo obiettivo nell'ambito di quelli complessivamente assegnati alla struttura di appartenenza.
5. L'attribuzione delle quote individuali di produttività afferenti alla singola macrostruttura dirigenziale avverrà secondo i seguenti parametri:

Media ponderata di conseguimento degli obiettivi della macrostruttura dirigenziale	Quote spettanti al personale della macrostruttura dirigenziale
=> 80	100
>=60 e < 80	80
>=10 e < 60	60
< 10	0

6. Il valore economico ottenuto viene ripartito tra il numero dei dipendenti della struttura, tenendo conto del peso assegnato al livello di inquadramento del singolo.

7.2 Produttività individuale

1. Le risorse destinate alla remunerazione della produttività individuale, al lordo di quelle riservate alla differenziazione dei premi individuali di cui al punto 7.3.1, per l'anno 2025 sono quantificate in € 32.017,50.
2. Tali risorse sono distribuite al personale in servizio nel corso dell'anno di riferimento del presente accordo:
 - ✓ in rapporto ai risultati conseguiti dalla Iniziativa nella quale il lavoratore risulta assegnato in via prevalente, rilevati alla data del 31 dicembre 2025, rispetto agli specifici obiettivi assegnati alla



Istituto Nazionale di Statistica

iniziativa stessa dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Triennio di riferimento; qualora il dipendente risulti assegnato a più iniziative nella stessa misura percentuale di impiego, si farà riferimento ai risultati della Iniziativa che avrà conseguito il più elevato livello medio di conseguimento dei target attesi rispetto agli obiettivi assegnati;

- ✓ nonché in rapporto alla valutazione dell'apporto individuale del singolo lavoratore ai risultati della Iniziativa stessa, tenuto conto del peso assegnato al livello di inquadramento del singolo.

3. La valutazione dell'apporto individuale avviene, ad opera del dirigente di riferimento, secondo quanto definito nel vigente sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Istituto e nel Piano triennale della performance dell'anno di riferimento.

4. La distribuzione delle quote individuali verrà effettuata secondo i seguenti parametri:

Valutazione	Quota spettante
=> 80	100
>=60 e < 80	80
>=10 e < 60	60
< 10	0

7.2.1 Differenziazione premi individuali

1. Nella quota di produttività individuale di cui al paragrafo precedente è ricompreso un premio individuale pari al 30% del valore medio pro-capite della produttività individuale attribuita al personale valutato positivamente.

2. Il premio individuale è attribuito ad un massimo del 20% di dipendenti per direzione, individuati dal Direttore della struttura di assegnazione tra coloro che hanno riportato un punteggio pari a 100.

3. In caso di parità, la maggiorazione verrà attribuita dal Direttore della struttura di assegnazione ai dipendenti il cui apporto individuale si è dimostrato maggiore in relazione alla complessità delle attività svolte nell'anno di riferimento, su di una scala da 0 a 10 punti.

7.3 Progressioni economiche art. 53 CCNL 1998/2001

1. Le progressioni economiche già perfezionate negli anni precedenti, ai sensi dell'articolo 53 del CCNL per il biennio economico 1998-1999, sono quantificate in via previsionale, per l'anno 2025, in € 558.669,52.

7.4 Eventuali economie

1. Le eventuali economie determinatesi all'esito dell'attuazione del presente articolo verranno gestite secondo le previsioni di cui all'art. 9 del presente accordo.

Articolo 8

Distribuzione delle risorse ex DPCM 25 giugno 2024 per l'anno 2025

1. In considerazione del fatto che ciascuna unità di personale, sia tecnico che amministrativo, contribuisce alle attività di ricerca dell'Istituto in ragione del profilo professionale posseduto e delle mansioni assegnate e che il grado di partecipazione offerto da ciascun dipendente nell'anno di riferimento alle suddette attività è



Istituto Nazionale di Statistica

misurato, in termini orari e qualitativi, attraverso il sistema di misurazione della performance adottato dall'Ente, per il solo anno 2025, le risorse di cui al DPCM 25 giugno 2024 relative all'anno 2025, quantificate in complessivi € 2.760.812,60, al netto della quota destinata alla valorizzazione delle graduatorie delle procedure ex art. 54 del CCNL 1998/2001 svolte negli anni precedenti, integrano il Fondo per la Produttività collettiva dell'anno 2025 per € 2.719.400,40 e quello della produttività individuale per € 41.412,20 e verranno corrisposte sulla base di quanto definito nei precedenti paragrafi 7.1 e 7.2.

2. Le medesime risorse saranno assegnate ai singoli dipendenti nel rispetto del limite massimo pro capite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo previsto dalla norma.

3. Le eventuali economie determinatesi all'esito dell'attuazione del presente articolo verranno gestite secondo le previsioni di cui all'art. 9 del presente accordo.

Art. 9

Destinazione delle economie di spesa e delle ulteriori risorse

1. Le economie di spesa relative agli articoli 5 (*indennità di ente annuale*), 6 (*indennità di ente mensile*), 7.3 (*progressioni economiche in atto*), 8 (*Risorse ex DPCM 25 giugno 2024 destinate alla valorizzazione del personale tecnico- amministrativo degli enti pubblici di ricerca*) e 9 (*"Distribuzione delle risorse ex DPCM 25 giugno 2024 per l'anno 2025"*) verranno riportate *una tantum* nel fondo dell'anno successivo; la relativa quantificazione verrà effettuata attraverso una formale ricognizione amministrativa da sottoporre all'organo di controllo in sede di certificazione della costituzione del fondo 2026.

2. Le economie di spesa relative agli ulteriori istituti disciplinati dal presente accordo sono destinate a incrementare le risorse di cui all'art. 7.1 (*"produttività collettiva"*).

3. Le eventuali risorse ad incremento del Fondo quantificate per effetto di provvedimenti successivi andranno ad incrementare le risorse di cui all'art. 7.1 (*"produttività collettiva"*).

Per l'ISTAT

Per le OO.SS.

FLC CGIL

Firmato digitalmente da: Lorenzo Cassata
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588
Data: 16/07/2026 15:56:09

FED UIL SCUOLA RUA



Istituto Nazionale di Statistica

FSUR CISL

Firmato digitalmente da: Gianluca Giuliani
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588
Data: 16/07/2026 16:04:34

ANIEF



Oreste Albuzzi
17.07.2026
07:09:15
GMT+02:00

SNALS CONFSAL



Firmato digitalmente
da: Fabio Agrimi
Organizzazione:
ISTAT/80111810588
Data: 16/07/2026
20:29:46

FED GILDA UNAMS

Firmato digitalmente da: Silvia Bruzzone
Organizzazione: ISTAT/80111810588
Data: 16/07/2026 18:07:18

Roma 19 luglio 2026

Oggetto: accordo Fondo accessorio 2025 – nota a verbale accessorio IV - VIII

La Federazione UIL Scuola RUA precisa, che la sottoscrizione dell'accordo è finalizzata a consentire l'erogazione delle risorse spettanti al personale e **non costituisce, in alcun modo, acquiescenza, condivisione o accettazione dei criteri contenuti nel vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'ISTAT.**

Restano pertanto ferme tutte le osservazioni, le riserve e le richieste di revisione già formulate dalla UIL in merito all'attuale SMVP, con particolare riferimento agli elementi di discrezionalità e ai loro effetti sulla distribuzione del trattamento economico accessorio.

Federazione UIL SCUOLA RUA
"Ricerca Università Afam"
I S T A T